




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni  
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

## Sviluppo della strategia comune europea per la ripresa economica

Riunione dei Presidenti delle Commissioni  
economia e finanze dei Parlamenti dell'UE

*Madrid, 15 aprile 2010*

n. 43  
13 aprile 2010





# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni  
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

## Sviluppo della strategia comune europea per la ripresa economica

Riunione dei Presidenti delle Commissioni  
economia e finanze dei Parlamenti dell'UE

*Madrid, 15 aprile 2010*

n. 43  
13 aprile 2010

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA** (tel. 2145)

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

## INDICE

### Schede di lettura

<b>Coordinamento delle politiche economiche e Strategia UE 2020</b>	<b>3</b>
Il quadro macroeconomico nell'UE e nell'area euro	3
Crisi economica e applicazione del Patto di stabilità e crescita	4
La situazione della Grecia	6
La Strategia UE 2020	7
La Governance della strategia e il coordinamento delle politiche economiche	8
<b>Aspetti finanziari della crisi e ristrutturazione del settore bancario</b>	<b>11</b>
Requisiti patrimoniali delle banche (revisione di Basilea 2)	12
Tassazione delle transazioni finanziarie	12
Rafforzamento della vigilanza finanziaria europea	13



## **SCHEDE DI LETTURA**





## COORDINAMENTO DELLE POLITICHE ECONOMICHE E STRATEGIA UE 2020

La questione del coordinamento delle politiche economiche nell'UE e, in particolare, nell'area euro ha assunto particolare rilevanza negli ultimi mesi, per un verso in relazione alle conseguenze della crisi economica e finanziaria e, per altro, verso quale aspetto essenziale della nuova strategia europea per la crescita e l'occupazione ("UE 2020").

Questa stretta correlazione è posta in evidenza sia nel programma della Presidenza spagnola dell'UE (primo semestre 2010) sia nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea, adottato il 31 marzo 2010 (COM(2010) 135).

Entrambi i programmi considerano infatti il coordinamento delle politiche economiche tra le priorità dell'UE, in quanto necessario ai fini di assicurare una ripresa economica duratura, in termini di crescita ed occupazione e prevenire gli effetti sistemici di crisi future.

In particolare, il programma della Commissione considera il rafforzamento della vigilanza e del coordinamento a livello economico e il miglioramento della *governance* nell'area dell'euro, da operare nell'ambito della Strategia UE 2020, quale una delle risposte strategiche per affrontare la crisi e sostenere l'economia sociale di mercato europea.

Nei paragrafi seguenti si riportano sinteticamente i principali dati sulla situazione macroeconomica nell'area euro nonché sull'applicazione dei parametri del Patto di stabilità e crescita; si illustrano quindi le principali iniziative avviate dall'UE ai fini del rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, segnatamente con riferimento alla strategia UE 2020.

### Il quadro macroeconomico nell'UE e nell'area euro

#### ***PIL e produzione industriale***

Il 4 marzo, nel corso di una conferenza stampa, il Presidente della **BCE** ha sottolineato che la **crescita del PIL** della zona euro dovrebbe situarsi tra lo **0,4% e l'1,2% per il 2010** e tra lo 0,5% ed il 2,5% per il 2011.

In un comunicato stampa del 4 marzo 2010 Eurostat ha reso noto che nel **quarto trimestre 2009** il **PIL** della zona euro e quello dell'UE a 27 è **umentato dello 0,1%** rispetto al trimestre precedente, in cui si era registrata una crescita dello 0,4% nell'Eurozona e dello 0,3% nell'UE a 27. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il PIL della zona euro ha registrato un

ribasso del 4,1% e quello dell'UE a 27 del 4,3%. Per quanto riguarda l'**Italia**, si segnala una **diminuzione** nel quarto trimestre 2009 pari allo **0,2%** rispetto al terzo trimestre, e una **diminuzione** del **2,8%** rispetto allo stesso periodo del 2008.

In un comunicato stampa del 14 marzo 2010 Eurostat ha reso noto che a gennaio 2010, su base mensile, la **produzione industriale** è aumentata dell'**1,7%** nella zona euro e dell'**1,8%** nell'UE a 27. Rispetto a **gennaio 2009**, la produzione industriale ha segnato un aumento dell' **1,4% nella zona euro** e dell'**1,5%** nell'UE a 27. In **Italia** non si registra **alcuna variazione su base mensile**, a fronte di un **aumento dello 0,7%** su base annua.

### ***Inflazione***

Secondo i dati forniti il 4 marzo 2010 dalla BCE l'**inflazione** dovrebbe attestarsi tra lo **0,8% e l'1,6% per il 2010** e tra lo 0,9% ed il 2,1% per il 2011. Il 16 marzo Eurostat ha comunicato che l'inflazione, su **base annuale**, nell'**Eurozona** ha registrato a febbraio 2010 un tasso di **+0,9%** (+1,4% nell'UE a 27). Su base mensile, la variazione è pari allo 0,3% sia nell'Eurozona sia nell'UE a 27. In **Italia**, l'inflazione ha registrato una variazione dello 0,2% su base mensile e dello **1,1% su base annuale**.

Il 3 marzo 2010 Eurostat ha comunicato che, a **gennaio 2010**, l'indice dei **prezzi di produzione** nell'industria è aumentato dello **0,7%** nella zona euro e dello 0,9% nell'UE-27 rispetto a dicembre 2009. Rispetto a gennaio 2009, l'indice è diminuito dell'1% nella zona euro e d è aumentato dello 0,1% nell'UE-27. In **Italia**, l'aumento su **base mensile** è stato pari al **2,6%**, su **base annuale** si è invece registrata una **diminuzione dello 0,3%**.

### **Crisi economica e applicazione del Patto di stabilità e crescita**

Nelle sue **previsioni economiche d'autunno**, diffuse il 3 novembre 2009, la Commissione europea ha segnalato che nel triennio in corso (2009-2011) il **rapporto deficit/PIL** e il rapporto debito/Pil nella zona euro e nelle principali economie dell'UE dovrebbe registrare il seguente andamento percentuale:

	<b>Rapporto deficit/PIL</b>			<b>Rapporto debito/PIL</b>		
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<i>Eurozona</i>	-6,4%	-6,9%	-6,5%	78,2%	84%	88,2%
<b>Italia</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>-5,1%</b>	<b>114,6%</b>	<b>116,7%</b>	<b>117,8%</b>
<i>Francia</i>	-8,3%	-8,2%	-7,7%	76,1%	82,5%	87,6%
<i>Germania</i>	-3,4%	-5,0%	-4,6%	73,1%	76,7%	79,7%
<i>Spagna</i>	-11,2%	-10,1%	-9,3%	54,3%	66,3%	74%
<i>Regno Unito</i>	-12,1%	-12,9%	-11,1%	68,6%	80,3%	88,2%

Il Consiglio ECOFIN del 16 febbraio ha approvato raccomandazioni nell'ambito delle procedure per disavanzo eccessivo riguardanti una serie di Paesi.

Con riferimento a **Lettonia, Ungheria e Polonia** il Consiglio ha stabilito che tali Paesi hanno agito conformemente alle raccomandazioni precedenti del Consiglio (del luglio 2009) e sono in grado di correggere i rispettivi disavanzi entro i termini fissati (2011 per l'Ungheria e 2012 per la Lettonia e la Polonia), senza alcuna nuova misura. Anche **Lituania, Malta e la Romania** hanno agito nel senso auspicato dal Consiglio nelle raccomandazioni del luglio 2009; tuttavia il deterioramento più grave del previsto delle loro economie compromette la possibilità di riportare il loro deficit sotto il 3% del PIL entro la scadenza stabilita finora. Il Consiglio ha deciso quindi di concedere loro un anno supplementare per rientrare dal deficit (fine del 2011 per Malta e fine del 2012 per la Lituania e la Romania).

Il 17 marzo la Commissione europea ha esaminato i **programmi di stabilità e di convergenza** di Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Spagna, Francia, **Italia**, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Svezia, Finlandia e Regno Unito. Tra i paesi valutati, solo Bulgaria e Estonia prevedono di mantenere il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL fissato dal Patto di stabilità e crescita nel periodo di riferimento del programma.

Per quanto concerne **l'Italia**, la Commissione osserva che il **rapporto disavanzo/PIL e quello debito/PIL potrebbero essere superiori** agli obiettivi fissati se si considerano: 1) le ipotesi macroeconomiche favorevoli alla base del programma; 2) la mancanza di specifiche misure di sostegno all'ulteriore risanamento nel 2011-2012; 3) la possibilità di eccedenze di spesa. Le sfide più importanti, ad avviso della Commissione, sono **l'applicazione della riforma della procedura di bilancio** (di cui alla legge n. 196/2009) e del **federalismo fiscale**.

Il 24 marzo è stata la volta dei **programmi di stabilità e di convergenza** dei seguenti Paesi: Repubblica ceca, Danimarca, Ungheria, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Malta, Polonia, Romania e Slovenia. Tra di essi, solo Lussemburgo e

Danimarca sono riusciti a mantenere il livello del rapporto deficit/PIL sotto il 3% nel 2009 ma, secondo le valutazioni della Commissione, a loro situazione di bilancio peggiorerà notevolmente nel 2010.

Nel suo bollettino di marzo, la BCE ribadisce che per uscire dalla crisi i Paesi dell'area euro devono iniziare il processo di **risanamento delle finanze pubbliche "al più tardi nel 2011** e spingersi ben oltre il requisito minimo di correzione annua fissato nel patto di stabilità e crescita allo 0,5% del Pil". Secondo la BCE, le indagini più recenti "suggeriscono che ulteriori aumenti della disoccupazione nell'area euro sono probabili nei prossimi mesi, seppur a un ritmo minore rispetto a quello osservato e atteso all'inizio del 2009".

### **La situazione della Grecia**

Facendo seguito alle conclusioni del **Consiglio europeo del 25-26 marzo** e ad una dichiarazione approvata ai margini del Consiglio europeo dai **Capi di Stato e di governo della zona euro** l'11 aprile 2010 i Paesi **della zona euro** hanno concordato, in esito ad una riunione dell'Eurogruppo, modalità e condizioni per la concessione, ove necessario, di un sostegno finanziario alla Grecia.

In particolare, gli Stati dell'area euro si sono impegnati ad erogare alla Grecia **prestiti bilaterali coordinati** dalla Commissione europea nell'ambito di un pacchetto di sostegno che integrerebbe anche il finanziamento da parte del Fondo monetario internazionale.

La Commissione europea, d'intesa con la BCE, concorderà con il FMI e con la Grecia un **programma congiunto triennale**, che stabilirà l'ammontare e le condizioni dei prestiti, in coerenza con le raccomandazioni approvate dal **Consiglio ECOFIN** del 16 febbraio 2010.

Le raccomandazioni invitano il Governo greco ad elaborare ed attuare quanto prima, partendo dal 2010 un "**ampio e coraggioso**" **programma di riforme strutturali**, con misure specifiche per ciascuno dei seguenti settori: pensioni, sanità, pubblica amministrazione, produttività e occupazione.

I prestiti saranno erogati a tassi di interesse leggermente più favorevoli di quelli mercato (Euribor a tre mesi per quelli a tasso variabile, maggiorato di 300 punti basi, ed Euribor swaps per quelli a tasso fisso, pari attualmente a circa il 5%) con applicazione delle spese per i costi operativi. Per prestiti eccedenti la durata triennale saranno applicati altri 100 punti basi.

Gli Stati membri si impegnano ad erogare un prestito complessivo di circa **30 miliardi di euro** per il primo dei tre anni del programma; il sostegno per gli

anni successivi sarà stabilito nel programma congiunto. Ciascuno Stato parteciperà in base allo **schema di ripartizione del capitale della BCE** e intraprenderà i passi necessari a livello nazionale per essere autorizzati ad erogare il prestito in tempi rapidi (***l'Italia dovrebbe contribuire pertanto con circa 5,5 mld di euro a fronte degli 8,4 mld della Germania, i 6,3 della Francia e i 3,7 della Spagna***).

## La Strategia UE 2020

Sulla base della comunicazione della Commissione europea “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM(2009)647), presentata il 3 marzo, il Consiglio europeo del 25-26 marzo ha approvato gli orientamenti generali della nuova strategia per la crescita e l'occupazione “UE 2020”, che saranno formalmente adottati dal Consiglio a giugno.

Accogliendo l'impostazione della Commissione il Consiglio europeo ha concordato di concentrare la strategia UE 2020 su **tre grandi priorità: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva** nel cui ambito perseguire cinque obiettivi:

- portare al **75% il tasso di occupazione** (calcolato su popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni);

Gli ultimi dati Eurostat, diffusi il 21 gennaio 2010 e riferiti al 2008 (quindi precedenti rispetto all'aggravarsi della crisi economica) segnalavano che il tasso di occupazione aveva raggiunto il 65,9% nell'UE a 27; il 66% nell'Eurozona; i Paesi con le migliori performances erano la Danimarca (78,1%), i Paesi Bassi (77,2%) e la Svezia (74,3%); tra i Paesi di maggiori dimensioni economiche e demografiche, nel Regno Unito si registrava il 71,1% di occupati, in Germania il 70,7%, in Francia il 64,9%, in Spagna il 64,3%, in Italia il 58,7% (soltanto Ungheria e Malta registrano una percentuale più bassa).

- sviluppare la ricerca e lo sviluppo, in particolare allo scopo di portare al **3% del PIL i livelli d'investimento pubblico e privato combinati in tale settore**. La Commissione elaborerà un indicatore che rifletta l'intensità in termini di R&S e di innovazione;

Il 7 settembre 2009 Eurostat ha reso noti i dati relativi alla quota di PIL investita nel settore ricerca e sviluppo tecnologico, a livello comunitario e dei singoli Stati membri, nel 2007: nell'UE a 27 la somma complessiva ammonta a circa 229 miliardi, pari, in termini percentuali, all'1,85% del PIL, (la stessa quota del 2006). In Italia la cifra assoluta è di 16,8 miliardi di euro, mentre la quota in termini percentuali del PIL risulta non disponibile (l'ultimo dato in termini percentuali è relativo al 2006, ed è pari all'1,13%). La Germania (61,5 miliardi di euro), la Francia (39,3 miliardi) e il Regno Unito (36,7 miliardi) hanno effettuato insieme il 60% degli investimenti totali dell'Unione in R&S. Tuttavia, gli investimenti maggiori in R&S in percentuale del PIL sono state

registrati in Svezia (3,6% del PIL) e in Finlandia (3,47%), che precedono l'Austria (2,56%), la Danimarca (2,55%) e la Germania (2,54%), mentre quelle più basse sono state rilevate a Cipro (0,45%), in Slovacchia (0,46%), e in Bulgaria (0,48%).

- migliorare i **livelli d'istruzione**, in particolare mirando a ridurre i tassi di dispersione scolastica e aumentando la percentuale delle persone che hanno completato l'istruzione terziaria o equivalente. Tenendo conto della proposta della Commissione, il Consiglio europeo fisserà le percentuali numeriche di questi obiettivi nel giugno 2010;

Secondo la rilevazione diffusa da Eurostat il 19 novembre 2009, il tasso di dispersione scolastica dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 24 anni è stato, nel 2008, pari al 14,9% nell'UE-27; al 16,5% nell'Eurozona, al 19,7% in Italia, all'11,8% in Francia e in Germania, al 17% nel Regno Unito, al 31,9% in Spagna.

- promuovere l'**inclusione sociale** in particolare attraverso la riduzione della povertà. Sono necessari ulteriori lavori sugli indicatori appropriati. Il Consiglio europeo ritornerà su tale questione nella riunione del giugno 2010.

Il 14 gennaio 2010 Eurostat ha diffuso dati statistici in base ai quali il 17% della popolazione dell'UE-27 è a rischio povertà (il salario risulta inferiore al 60% del salario medio). I tassi più alti di popolazione a rischio povertà si registrano in Lettonia (26%), Romania (23%), Bulgaria (21%), Grecia, Spagna and Lituania (tutti al 20%), mentre i più bassi si rilevano in Repubblica ceca (9%), Paesi Bassi e Slovacchia (entrambi all'11%), Danimarca, Ungheria, Austria, Slovenia and Svezia (tutti al 12%). In Italia la percentuale di popolazione a rischio povertà risulta pari al 16% (contro il 13% della Germania e della Francia, e l'11% del Regno Unito).

### ***La Governance della strategia e il coordinamento delle politiche economiche***

Ai fini dell'attuazione della strategia, il Consiglio europeo ha definito un nuovo modello di governance della strategia, articolato in varie fasi, a livello nazionale ed europeo:

- gli Stati membri, sulla base degli obiettivi principali, fisseranno i propri **obiettivi nazionali**, tenendo conto delle rispettive posizioni di partenza e situazioni nazionali. Gli Stati membri procederanno in tal senso secondo procedure decisionali proprie, consultando la Commissione per controllare la coerenza con gli obiettivi principali dell'UE. I risultati di queste consultazioni saranno esaminati dal Consiglio entro **giugno 2010**. A tal fine gli Stati membri elaboreranno **programmi nazionali di riforma** in cui saranno indicate in modo dettagliato le azioni che intraprenderanno per attuare la nuova strategia: La Commissione elaborerà ulteriormente le azioni che propone di adottare a livello dell'UE, segnatamente attraverso iniziative faro, e le presenterà al Consiglio;

- il **Consiglio europeo**, sulla base del monitoraggio effettuato dalla Commissione e dei lavori svolti in seno al Consiglio, procederà una volta all'anno ad una **valutazione globale dei progressi compiuti**, sia a livello dell'UE sia a livello nazionale, nell'attuazione della strategia;

- il Consiglio europeo terrà periodicamente dibattiti dedicati agli sviluppi economici e alle principali priorità della strategia. Nell'ottobre del 2010, esaminerà la ricerca e lo sviluppo, concentrando in particolare l'attenzione su come stimolare il potenziale d'innovazione dell'Europa alla luce delle problematiche attuali. All'inizio del 2011 discuterà di politica energetica nonché di come essa può sostenere al meglio il passaggio verso un'efficiente economia a bassa emissione di CO<sub>2</sub> e una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento;

- il **coordinamento generale delle politiche economiche** sarà rafforzato sfruttando meglio gli strumenti di cui all'art. 121 del Trattato;

L'art. 121 disciplina gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e prevede che, al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio dell'UE, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima.

- si rafforzerà il **coordinamento nella zona euro** per fronteggiare i problemi cui è confrontata. La Commissione presenterà proposte al riguardo entro giugno 2010, avvalendosi dei nuovi strumenti per il coordinamento economico offerti dall'art. 136 del Trattato

Tale disposizione prevede che il Consiglio dell'UE, a maggioranza qualificata dei soli Stati membri dell'Eurozona, possa adottare misure al fine di: a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza.

- le scadenze legate alle relazioni e alla valutazione dei programmi nazionali di riforma e dei programmi di stabilità e convergenza dovrebbero essere meglio allineate per migliorare la coerenza generale della consulenza politica destinata agli Stati membri. Tali strumenti saranno tuttavia mantenuti chiaramente separati. Si preserveranno appieno l'integrità del patto di stabilità e crescita, nonché la specifica responsabilità del Consiglio ECOFIN nel controllarne l'attuazione;

A questo riguardo, si segnala che la **Commissione europea**, nella comunicazione sulla Strategia "UE 2020", ha proposto che gli Stati membri presentino contestualmente, **nell'ultimo trimestre dell'anno, i programmi annuali di stabilità o di convergenza e i programmi di riforma della strategia UE 2020**, nei quali verranno stilate le misure da adottare e i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi così come nell'attuazione delle principali riforme strutturali. Agli Stati membri sareb-

bero quindi rivolte raccomandazioni politiche, formulate sotto forma di pareri sui programmi di stabilità/convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 e accompagnate da raccomandazioni formulate nell'ambito degli indirizzi di massima per le politiche economiche. Tali raccomandazioni dovrebbero essere abbastanza precise e indicare, di norma, un lasso di tempo entro il quale si ritiene che lo Stato membro interessato debba agire (es: due anni). Lo Stato membro dovrebbe a sua volta presentare le azioni che intende intraprendere per attuare la raccomandazione. Laddove uno Stato membro, al termine del lasso di tempo indicato, non abbia adeguatamente reagito ad una raccomandazione politica del Consiglio o abbia condotto politiche contrarie al suggerimento ricevuto, la Commissione formulerebbe un avvertimento politico.

- un assiduo dialogo tra gli Stati membri e la Commissione contribuirà a rafforzare la qualità della vigilanza e a promuovere lo scambio di migliori pratiche. Ciò potrebbe includere la realizzazione di missioni composte da esperti della Commissione e degli Stati membri per valutare la situazione;
- è essenziale, per garantire un monitoraggio credibile ed efficace, assicurare la qualità, l'affidabilità e la tempestività dei dati statistici forniti dagli istituti nazionali di statistica. Occorre giungere rapidamente ad una decisione sulle proposte della Commissione in questo campo.

La Commissione europea ha già presentato, il 15 febbraio scorso, una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici (COM(2010)53). La proposta mira a permettere alla Commissione e agli Stati membri di cooperare più efficacemente per il miglioramento della dell'affidabilità delle statistiche della finanza pubblica, secondo un approccio basato su due pilastri: visite statistiche regolari più frequenti e accurate nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e, se una valutazione basata sul rischio identifica problemi specifici e significativi, la possibilità per Eurostat di effettuare visite metodologiche addizionali.

- si manterrà una stretta cooperazione con il Parlamento europeo ed altre istituzioni dell'UE. Saranno coinvolti i Parlamenti nazionali, le parti sociali, le regioni ed altre parti interessate per aumentare la titolarità della strategia.

Il Consiglio europeo chiede al presidente del Consiglio europeo di istituire, in collaborazione con la Commissione, una **task force composta di rappresentanti degli Stati membri, della Presidenza di turno e della BCE** incaricata di presentare al Consiglio, entro la fine dell'anno, le misure necessarie per conseguire l'obiettivo di un quadro perfezionato di soluzione delle crisi e una migliore disciplina di bilancio, esplorando tutte le opzioni per rafforzare il quadro giuridico.



## **ASPETTI FINANZIARI DELLA CRISI E RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE BANCARIO**

L'UE ha adottato diverse iniziative di carattere normativo e non normativo a fronte degli effetti della crisi sul settore finanziario.

Per un verso sono state adottate o proposte misure volte a rafforzare e adeguare il quadro normativo vigente in materia di requisiti di capitale delle banche, di tutela degli investitori e di coordinamento della vigilanza finanziaria europea.

Per altro verso, sono state adottate criteri e parametri in materia di aiuti di stato volte a consentire l'erogazione di misure sostegno alle banche e alle altre istituzioni finanziarie in crisi.

Da ultimo, il Consiglio europeo del 25 e 26 marzo, nell'ambito delle conclusioni relative alla crisi economica e finanziaria, ha definito alcuni interventi di natura prioritaria.

- a) la necessità di effettuare rapidi progressi nel rafforzamento della **regolamentazione e della vigilanza finanziarie** sia all'interno dell'UE sia nelle sedi internazionali, quali il G20. In particolare, ha raccomandato la rapida adozione del nuovo quadro europeo di vigilanza prospettato dalle proposte legislative presentate dalla Commissione nel settembre 2009 e attualmente all'esame di PE e Consiglio in prima lettura, affinché possa entrare in funzione all'inizio del 2011 e all'avanzamento dei lavori sugli aspetti riguardanti i requisiti patrimoniali, le istituzioni di importanza sistemica, gli strumenti di finanziamento per la gestione delle crisi, una maggiore trasparenza nei mercati dei derivati e l'esame di misure specifiche in relazione ai credit default swap sovrani (derivato creditizio che ha la funzione di trasferire l'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti) nonché l'attuazione dei principi internazionali in materia di premi nel settore dei servizi finanziari;
- b) la presentazione da parte della Commissione di una relazione su eventuali fonti di finanziamento innovative per coprire i costi della crisi come la tassa sulle transazioni finanziarie a livello mondiale (vedi infra). Il Consiglio e la Commissione dovranno riferire su questi temi al Consiglio europeo di giugno, prima del G20 di Toronto del 26 e 27 giugno 2010.

Il **Consiglio Ecofin** ha adottato, il 16 marzo, conclusioni sul **ritiro delle misure di sostegno pubblico al settore finanziario** nelle quali, pur prendendo atto di una serie di sviluppi positivi, sottolinea che la situazione del settore bancario rimane fragile e necessita di adeguati interventi di

ristrutturazione. In tale contesto si invita la Commissione a proseguire la sua analisi delle garanzie di debito bancario e dell'evoluzione del finanziamento del mercato nel settore bancario, e il Comitato economico e finanziario a promuovere un ritiro coordinato delle misure di sostegno da parte degli Stati membri e a monitorare gli sviluppi dei mercati finanziari, riferendo al Consiglio europeo di giugno 2010 e al Consiglio su base regolare.

### **Requisiti patrimoniali delle banche (revisione di Basilea 2)**

Il 26 febbraio la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, che si concluderà il 16 aprile 2010, in vista della presentazione, presumibilmente nel secondo semestre del 2010, di una proposta volta ad un'ulteriore revisione delle **direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE sui requisiti di capitale**.

Le modifiche ipotizzate dalla Commissione, che sono intese a dare seguito agli impegni assunti dal G20 di Londra e di Pittsburgh, riguardano: 1) l'istituzione di un rapporto di copertura dei bisogni di liquidità a breve termine, fondata su un rapporto strutturale di liquidità a più lungo termine; 2) il miglioramento della qualità, della coerenza e della trasparenza dei fondi propri; 3) l'introduzione di un rapporto di leva (rapporto tra debiti finanziari e patrimonio netto) al fine di completare il quadro basato sul rischio istituito dall'accordo di Basilea II; 4) il rafforzamento dei requisiti dei fondi propri a titolo del rischio di contropartita che deriva in particolare da operazioni su strumenti finanziari derivati e titoli; 5) la creazione di un meccanismo anticiclico di adeguamento dei fondi propri; 6) il trattamento del rischio degli istituti finanziari di importanza sistemica; 7) l'individuazione dei settori che richiedono regole più severe e la creazione di un corpo normativo unico per il settore bancario.

### **Tassazione delle transazioni finanziarie**

Con una **risoluzione del 10 marzo** il Parlamento europeo ha invitato le istituzioni UE e gli Stati membri a concordare una posizione comune dell'UE in seno al G20 per l'adozione di una tassa sulle operazioni finanziarie intesa a coprire i costi generati dalla crisi finanziaria, stabilizzare i mercati e prevenire future crisi.

A tal fine il Parlamento europeo chiede alla Commissione di elaborare una valutazione d'impatto dell'introduzione della tassa a livello mondiale o nella sola UE, esaminando in particolare il potenziale di generare entrate rispetto ad altre fonti di gettito fiscale, i costi di riscossione e la distribuzione dei ricavi tra i paesi. Il Parlamento europeo sottolinea che tale tassa non dovrà avere incidenze negative sulla competitività dell'UE o ostacolare gli investimenti sostenibili, l'innovazione e la crescita.

## Rafforzamento della vigilanza finanziaria europea

Nel settembre 2009 la Commissione ha presentato un pacchetto di cinque proposte legislative con il quale prospetta la creazione di un quadro di **vigilanza micro-macroeconomica integrato** articolato in due pilastri:

- un **Comitato europeo per i rischi sistemici (CERS)**, inteso a controllare e valutare i potenziali rischi per la stabilità finanziaria derivanti da sviluppi macroeconomici e dal sistema finanziario nel suo insieme (“vigilanza macroprudenziale”);
- un **Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)**, incaricato di vigilare sui singoli istituti finanziari e di garantire la tutela degli utenti dei servizi finanziari (“vigilanza microprudenziale”), nel cui ambito saranno istituite tre nuove autorità di vigilanza europee.

Il pacchetto dà seguito alle raccomandazioni formulate da un gruppo ad alto livello (cosiddetto “**gruppo de La Rosière**”), istituito dalla Commissione nell’ottobre 2008, riprese in ampia misura nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell’UE (COM(2009)252), del maggio 2009.

Sulla comunicazione si è svolta, dal 27 maggio al 15 luglio 2009, una consultazione pubblica in esito alla quale è emerso, secondo la Commissione, un ampio sostegno a favore dell’intervento in essa delineato. L’approccio prospettato dalla Commissione era stato inoltre condiviso dal Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 che aveva chiesto alcune variazioni su punti specifici.

Il pacchetto, che segue la **procedura legislativa ordinaria**, comprende le seguenti proposte:

- una proposta di regolamento che istituisce il **Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS)** preposto alla **vigilanza macroprudenziale** (COM(2009)499);
- una proposta di decisione che **attribuisce alla Banca centrale europea (BCE) poteri specifici in relazione al funzionamento del CERS** (COM(2009)500);
- tre proposte di regolamento (COM(2009)501, 502 e 503) che istituiscono, rispettivamente, tre nuove **Autorità europee di vigilanza**, competenti per il **settore bancario (EBA)**, **assicurativo (EIOPA)** e **dei valori mobiliari (ESMA)**. Le nuove autorità concorreranno alla creazione del **Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)** preposto alla **vigilanza microprudenziale**.

## **L'esame delle proposte presso il Parlamento europeo e il Consiglio**

L'esame delle proposte sopra richiamate da parte del Parlamento europeo e del Consiglio è stato sinora particolarmente complesso, in ragione della delicatezza della materia e della presenza di diverse posizioni degli Stati membri in merito ad alcuni specifici elementi del nuovo quadro di vigilanza.

Nel novembre 2009 il **Consiglio Ecofin** ha adottato un **orientamento generale** sul pacchetto di proposte legislative, in vista dell'accordo politico in prima lettura (*che sarà approvato dopo il voto in prima lettura del Parlamento europeo*).

Presso il **Parlamento europeo** le proposte sono all'esame, in prima lettura, della **Commissione affari economici e monetari**; sono stati presentati progetti di relazione che prospettano alcune modifiche alle proposte originarie della Commissione. La Commissione dovrebbe adottare le relazioni presumibilmente il **4 maggio 2010**. L'esame in plenaria è stato fissato per il **15 giugno 2010**.

*La **Camera dei deputati** ha svolto l'esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, della comunicazione relativa al rafforzamento e la convergenza della vigilanza finanziaria nell'UE (COM(2009)252), adottata dalla Commissione europea in vista della presentazione del pacchetto sopra richiamato. In esito all'esame, la **Commissione finanze** della Camera ha approvato, il 22 settembre 2009, un documento finale che è stato trasmesso alla Commissione europea e al PE. La **Commissione politiche UE** aveva espresso il proprio parere il 24 giugno 2009. Nel mese di dicembre 2009 la Commissione europea ha risposto alle osservazioni formulate dalla Camera.*

*Qui di seguito vengono illustrate le principali misure contenute nelle proposte della Commissione europea. Per ogni misura sono riportate le modifiche prospettate rispettivamente dal Consiglio Ecofin e nei progetti di relazione presentati al Parlamento europeo. A quest'ultimo riguardo, laddove le relazioni prospettino modifiche comuni a tutte le proposte, si farà riferimento per brevità alla posizione del PE; nel caso in cui esse si riferiscano soltanto ad una o più delle proposte, viene specificato il progetto di relazione che le contiene.*

*Seguirà, infine, per ciascun punto una segnalazione dei rilievi formulati dalla Camera nel documento finale e della relativa risposta fornita dalla Commissione europea.*

### **Comitato europeo per i rischi sistemici (CERS)**

L'istituzione del Comitato, ad avviso della Commissione, risponde all'esigenza di tenere debitamente conto dell'interdipendenza tra i rischi micro e macroprudenziali al fine di individuare e valutare quei rischi che minacciano la

stabilità finanziaria ed è coerente con la creazione, concordata dal G20, del **Consiglio per la stabilità finanziaria**, incaricato della vigilanza macroprudenziale a livello mondiale, e con l'istituzione negli Stati Uniti di un organismo preposto alla vigilanza macroprudenziale nazionale.

#### Ruolo e responsabilità del CERS

In base alla proposta della Commissione, il CERS dovrebbe essere investito delle seguenti **funzioni**:

- valutare la **stabilità del sistema finanziario dell'UE** alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari.

*Il testo approvato dal Consiglio Ecofin propone di puntualizzare che il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario in seno all'UE al fine di contribuire o attenuare i rischi sistemici **alla stabilità finanziaria che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto dell'evoluzione macroeconomica**, in modo tale da evitare turbolenze finanziarie diffuse e partecipare al corretto funzionamento del mercato interno.*

- definire, raccogliere ed analizzare tutte le **informazioni rilevanti** per l'espletamento dei suoi compiti.

*Il progetto di relazione del PE propone che tali informazioni includano anche la **legislazione avente un potenziale impatto sulla stabilità finanziaria**, come le norme in materia di contabilità, fallimento e salvataggio finanziario.*

- individuare i **rischi per la stabilità finanziaria**, classificandoli in funzione della loro gravità, e fornendo alle autorità europee di vigilanza le pertinenti informazioni.

*Il PE prospetta opportunità di precisare che il CERS dovrà valutare il rischio sistemico in tempi normali al fine di attenuare l'esposizione del sistema al rischio di fallimento di componenti sistemiche e di rafforzare la resistenza del sistema finanziario agli shock. Al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi e di classificarli in ordine di priorità, il CERS dovrà elaborare, in collaborazione con l'ESFS, un **sistema basato su un codice a colori corrispondenti a situazioni con un diverso livello di rischio**.*

- emettere un'**allerta precoce** in caso di rischio importante e formulare **raccomandazioni** in merito alle misure da adottare. Le allerte e le raccomandazioni potranno avere **portata generale** oppure essere destinate all'intera Comunità, ad **uno o più Stati membri**, alle **autorità di vigilanza** europee e/o nazionali. Tutte le allerte e le raccomandazioni dovranno essere trasmesse al Consiglio, che potrà **formulare osservazioni**, e, per quanto riguarda le questioni relative alla vigilanza, anche all'autorità di vigilanza europea competente; potranno essere

altresì indirizzate alla Commissione per quanto riguarda la legislazione comunitaria interessata.

*In base al testo del Consiglio Ecofin, in caso di individuazione di rischi significativi alla stabilità finanziaria dell'UE, il CERS, **oltre a misure correttive**, potrà anche raccomandare, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti, **l'adozione di proposte legislative**.*

*Il PE propone di attribuire al CERS il potere di stabilire, di propria iniziativa, o su richiesta delle autorità di vigilanza europee, del Consiglio, del PE o della Commissione, l'esistenza di una situazione di emergenza, notificandola simultaneamente a queste stesse istituzioni (il progetto di relazione sull'autorità nel settore delle assicurazioni propone che tale segnalazione sia oggetto di uno scambio di opinioni tra il Presidente del CERS, il PE ed il Commissario competente). Spetterebbe alla Commissione europea dichiarare la situazione di emergenza sulla base di una raccomandazione del CERS (il progetto di relazione riguardante l'autorità di vigilanza nel settore bancario non riconosce tale potere in capo alla Commissione).*

*Il documento finale della Commissione finanze della Camera prospetta l'esigenza di valutare se, la mancata attribuzione al CERS di poteri di segnalazione e raccomandazione vincolanti, consenta a tale organismo di prevenire effettivamente rischi sistemici nei mercati finanziari dell'UE.*

- **monitorare** l'attuazione di tali decisioni da parte dei destinatari che sono tenuti a darvi seguito, comunicando le misure adottate a tal fine, a meno che la loro inazione possa essere adeguatamente giustificata (meccanismo "act or explain", agisci o spiega). Il CERS deciderà, caso per caso, se una raccomandazione debba essere mantenuta riservata o, al fine di accrescerne l'efficacia, **resa pubblica**, informandone preventivamente il destinatario.

*Il progetto di relazione del PE propone che qualora una raccomandazione resa pubblica non sia stata rispettata e i destinatari non abbiano fornito spiegazioni circa la loro inazione, il PE, dopo aver consultato il CERS e il Consiglio, possa invitare i destinatari a **rispondere alle domande della sua commissione competente**.*

- stabilire una stretta collaborazione con il **Sistema europeo di vigilanza finanziaria** (ESFS), fornendo, laddove necessario, alle autorità europee di vigilanza informazioni sui rischi sistemici. Dal canto loro anche le autorità europee di vigilanza, le banche centrali europee e gli Stati membri forniscono al CERS tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

*Il progetto di relazione del PE propone che qualora le informazioni non siano rese disponibili, o in caso di emergenza, il CERS possa chiedere al PE e al Consiglio di agire in modo opportuno.*

- stabilire un'**efficace collaborazione** con le istituzioni finanziarie internazionali tra cui il Fondo monetario internazionale, il Consiglio per la stabilità finanziaria e le corrispondenti autorità dei paesi terzi nel quadro di un sistema di **allarme rapido a livello mondiale**.

*Il Consiglio Ecofin ha proposto che la **partecipazione ai lavori del CERS sia aperta alle autorità degli Stati dello Spazio economico europeo (SEE)**.*

*Il PE propone la soppressione della disposizione in esame.*

Il CERS, privo di **personalità giuridica** e di **poteri giuridicamente vincolanti**, eserciterà, secondo la Commissione, una forte influenza sui destinatari delle allerte e delle raccomandazioni grazie all'elevata qualità della sua analisi e alla partecipazione ai suoi lavori dei governatori delle banche centrali, delle autorità di vigilanza dell'UE e della Commissione.

Il CERS sarà responsabile davanti al **Parlamento europeo e al Consiglio** ai quali dovrà riferire almeno una volta l'anno o, su loro richiesta, più frequentemente.

*Sia il Consiglio Ecofin sia il PE prospettano l'obbligo per il CERS di riferire al Parlamento europeo e al Consiglio **almeno due volte l'anno**. Il PE propone, inoltre, di **augmentare la responsabilità del CERS nei confronti del PE** stesso, in particolare per quanto riguarda: l'invio di segnalazioni e di raccomandazioni, che possono arrivare anche alla dichiarazione dell'esistenza di una situazione d'emergenza; la possibilità per il PE di ascoltare un'autorità che si rifiuta di cooperare nonostante una richiesta resa pubblica dal CERS; lo svolgimento di audizioni e relazioni più frequenti.*

### Composizione del CERS

Il CERS sarebbe composto da un **Consiglio generale** - organo decisionale incaricato di adottare le raccomandazioni e le allerte – del quale faranno parte i seguenti membri con diritto di voto:

- i **governatori delle 27 banche centrali** nazionali.

*Il testo approvato dal Consiglio Ecofin precisa che se il governatore di una banca centrale nazionale è eletto alla presidenza o alla vicepresidenza del CERS e deve sostituire il presidente del CERS, ha diritto di voto un vicegovernatore di tale banca.*

- il **presidente e il vicepresidente della Banca Centrale Europea**.
- i **presidenti delle tre nuove autorità di vigilanza europee** (v. *infra*);
- un membro della **Commissione europea**.

*Al fine di ripristinare la fiducia sui mercati e di avere punti di vista diversi, il progetto di relazione del PE propone di aggiungere ai membri del consiglio generale e del comitato direttivo del CERS **altri sei membri con diritto di voto** che abbiano esperienze diversificate nel settore privato (in particolare PMI, produttori o fruitori di servizi finanziari, sindacati) o nell'ambito accademico. Ad avviso del PE le discussioni tra le banche centrali, le autorità di vigilanza e l'economia reale contribuiranno a rafforzare la legittimità del CERS.*

*Il documento approvato dalla Commissione finanze della Camera prospetta l'esigenza di procedere ad un sostanziale riequilibrio nella composizione del CERS, superando la netta prevalenza dei rappresentanti della BCE, delle banche centrali e delle autorità di vigilanza sul sistema bancario.*

*Rispondendo a tale osservazione, la Commissione europea sottolinea che il ruolo di primo piano del Sistema europeo delle banche centrali nazionali (SEBC) è pienamente giustificato in quanto fulcro del sistema monetario dell'UE nonché in virtù delle vaste competenze e del ruolo chiave svolto nella vigilanza macroprudenziale che lo pongono in una posizione unica e privilegiata per valutare ed esaminare i collegamenti tra gli sviluppi nel settore finanziario ed i risultati macroeconomici delle economie dell'UE.*

A titolo di **osservatori, senza diritto di voto**, parteciperebbero ai lavori del CERS:

- un rappresentante ad alto livello per ciascuno Stato membro delle competenti **autorità di vigilanza nazionali**, che potrà essere diverso in funzione degli argomenti esaminati.

*Il Consiglio Ecofin ritiene opportuno precisare che i rispettivi rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali di vigilanza partecipano a turno in funzione delle questioni discusse, a meno che le autorità nazionali di vigilanza non abbiano concordato un **rappresentante comune**.*

- il **presidente del Comitato economico e finanziario** (organo consultivo del Consiglio), in rappresentanza dei ministri delle finanze, tenuto conto del loro ruolo nella gestione e risoluzione delle crisi e dell'incidenza delle politiche fiscali e di bilancio sulla stabilità finanziaria. E' stata invece **esclusa** una partecipazione diretta al CERS dei medesimi **ministri** in quanto ritenuta dalla Commissione suscettibile di nuocere all'indipendenza delle analisi macroprudenziali.

*Il progetto di relazione del PE propone che i membri del Consiglio generale privi di diritto di voto comprendano, per ogni Stato membro, un rappresentante*



di alto livello dell'autorità nazionale di vigilanza designata dallo Stato membro per **occuparsi di tutti i punti all'ordine del giorno**.

*Il documento finale della Commissione finanze della Camera prospetta l'esigenza di valutare, in particolare, se risulti giustificata l'esclusione dall'organismo dei ministri delle finanze degli Stati membri e di ogni altra istanza politica nazionale.*

*Su questo aspetto la Commissione europea osserva che il ruolo dei Ministeri delle finanze e del Consiglio dei ministri nel CERS è stato adeguatamente riconosciuto. Infatti, il Presidente del Comitato economico e finanziario, di cui fanno parte tutti gli alti funzionari dei ministeri delle finanze dell'UE, farà parte anche del Comitato direttivo del CERS, che svolgerà importanti compiti nel processo decisionale del consiglio generale (preparazione delle riunioni, esame dei documenti in discussione, esame dell'avanzamento dei lavori del CERS). Inoltre, tutti gli avvertimenti e le raccomandazioni dovranno essere trasmessi al Consiglio dei ministri per rafforzare la pressione morale sul destinatario affinché agisca o si giustifichi.*

- **Il Presidente ed il Vice presidente del CERS** verranno eletti per un periodo di **5 anni** tra i membri del Consiglio generale e potranno essere rieletti.

*Il testo approvato dal Consiglio Ecofin propone di precisare che il presidente e il vicepresidente **possono essere rieletti una sola volta**.*

*Il PE propone di **affidare d'ufficio la Presidenza del CERS al Presidente della BCE**; la durata dei due mandati coinciderebbe. Si propone, inoltre, l'istituzione della carica di **secondo vicepresidente del CERS**, che viene affidata a rotazione al presidente di una delle tre autorità. Il primo vicepresidente verrà eletto dai membri del consiglio generale della BCE per un mandato della stessa durata di quello che ricopre in seno al consiglio generale. Prima di assumere l'incarico, il presidente ed il primo vicepresidente del CERS dovranno illustrare al PE, durante un'audizione pubblica, come intendono assolvere ai propri compiti.*

I membri del CERS dovranno operare in piena **imparzialità ed indipendenza** rispetto agli interessi dei singoli Stati membri, e saranno tenuti al segreto professionale anche dopo la cessazione del loro mandato.

*Nel testo adottato dal Consiglio Ecofin si precisa che oltre agli Stati membri, anche le istituzioni dell'UE o altri organi pubblici o privati dovranno evitare di influenzare i membri del CERS nell'esecuzione dei loro compiti.*

*Il documento finale della Commissione finanze della Camera prospetta l'esigenza di valutare se la composizione del CERS, costituito da circa 60 membri, di cui 28 con diritto di voto, non risulti eccessivamente pletorica, col rischio di non essere in grado di assumere decisioni rapide ed efficaci atte a fronteggiare gravi rischi di stabilità sistemica.*

*Nella risposta fornita dalla Commissione europea si sottolinea la necessità di un'ampia rappresentanza di istituzioni in seno al CERS al fine di assicurare una prospettiva macroprudenziale globale nelle valutazioni del rischio. In tale organismo devono essere rappresentati tutti i soggetti che possiedono informazioni e competenze rilevanti (governatori delle banche centrali nazionali, nuove autorità di vigilanza europee, autorità di vigilanza nazionali). Ad avviso della Commissione la presenza delle autorità di vigilanza nazionali aumenterà il flusso di informazioni e consentirà uno scambio regolare di opinioni tra i soggetti che hanno un punto di vista macroprudenziale (BCE, banche centrali nazionali, Commissione, ecc.) e quelli che operano in una prospettiva microprudenziale. In tal modo il CERS sarà in grado di tenere sotto controllo ogni potenziale minaccia alla solidità del sistema finanziario nel suo insieme.*

### Funzionamento del CERS

Secondo le proposte della Commissione:

- il Consiglio generale si riunirà in plenaria almeno quattro volte l'anno; riunioni straordinarie potranno essere convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri con diritto di voto.

*Il PE suggerisce che ove opportuno, e in modo puntuale, sia invitato ad assistere alle riunioni del consiglio generale un **rappresentante di alto livello dello Spazio economico europeo** nonché i **rappresentanti di alto livello di istituzioni internazionali che svolgono altre attività collegate**;*

- le decisioni saranno adottate a **maggioranza semplice** (in caso di parità, prevarrebbe il voto del Presidente), elevata a **due terzi** qualora si debba rendere pubblica una raccomandazione o un'allerta;
- il Consiglio generale sarà assistito da un **Comitato direttivo** (*Steering Committee*), composto dal presidente e dal vicepresidente del CERS, da altri cinque membri del Consiglio generale che sono membri altresì del consiglio generale della BCE in rappresentanza delle **banche centrali nazionali**, dai **presidenti delle autorità di vigilanza europee**, dal rappresentante della Commissione e dal Presidente del Comitato economico e finanziario;

*Il Consiglio Ecofin precisa che dei cinque membri che faranno parte del Comitato direttivo, tre dovranno provenire da uno Stato membro della zona euro e due da uno Stato membro non appartenente alla **zona euro**.*

*Il PE prospetta alcune modifiche alla composizione del Comitato direttivo, proponendo in particolare che ne facciano parte il **primo vicepresidente del CERS** e altri **tre membri del consiglio generale** che sono membri altresì del consiglio generale della BCE, tra cui il vicepresidente della BCE, tenendo conto del necessario equilibrio tra paesi e garantendo una rappresentanza equilibrata degli Stati membri della zona euro e di quelli che non ne fanno parte.*

- la BCE metterà il proprio **segretariato** a disposizione del CERS, fornendo supporto in materia di analisi, amministrazione e logistica;
- un **comitato tecnico consultivo** - composto da un rappresentante della BCE, uno per ogni banca centrale nazionale e per ogni autorità europea di vigilanza, uno (per ogni Stato membro) delle autorità nazionali di vigilanza, due della Commissione europea e uno del Comitato economico e finanziario – elaborerà analisi tecniche particolareggiate sui problemi connessi alla stabilità finanziaria;

*Il PE, oltre ad un cambio del nome in **comitato scientifico consultivo**, propone che al posto di un rappresentante di ogni banca centrale nazionale e un rappresentante della BCE, facciano parte del comitato **nove esperti** che devono rappresentare un ampio ventaglio di esperienze e competenze, e il cui mandato di due anni, rinnovabile, dovrà essere confermato dal consiglio generale. Si prospetta, inoltre, la soppressione della norma che prevede che del comitato faccia parte un rappresentante per Stato membro della competente autorità nazionale di vigilanza;*

- il CERS potrà chiedere, se necessario, il **parere degli operatori del settore privato**.

*Il PE suggerisce la possibilità di richiedere il parere anche degli **operatori del settore pubblico**, interpellando in particolare, ma non esclusivamente, i gruppi delle parti in causa delle autorità europee di vigilanza.*

### **Sistema europeo di vigilanza finanziaria (ESFS)**

#### Composizione dell'ESFS

L'ESFS sarebbe articolato in un'unica **rete a livello UE**, basata sulla stretta collaborazione tra le autorità di vigilanza europee e nazionali e costituita da:

- 1) un **comitato congiunto** composto dai rappresentanti delle autorità europee di vigilanza e della Commissione europea per favorire la convergenza delle posizioni, la cooperazione intersettoriale e la coerenza dei metodi di vigilanza. Inoltre, ogni autorità europea di

vigilanza dovrà partecipare alle riunioni delle altre autorità europee in qualità di osservatore.

*Secondo il PE sarebbe opportuno precisare che il comitato congiunto coordina le funzioni delle tre autorità di vigilanza europee (il progetto di relazione sull'autorità di vigilanza nel settore degli strumenti finanziari propone che il Comitato congiunto svolga le funzioni di autorità di vigilanza su base consolidata nei riguardi di tutti i partecipanti ai mercati finanziari). I presidenti delle tre autorità si avvicenderebbero annualmente alla Presidenza del comitato congiunto (il progetto di relazione sull'autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni propone che il presidente del Comitato congiunto sia anche vicepresidente del CERS).*

2) tre nuove **autorità europee di vigilanza**, competenti rispettivamente per il **settore bancario (EBA), assicurativo (EIOPA) e dei valori mobiliari (ESMA)**. Ciascuna autorità disporrà di:

- un **Consiglio delle autorità di vigilanza** presieduto dal presidente dell'autorità europea di vigilanza in questione (il cui mandato avrà una durata di 5 anni) e composto dai presidenti delle autorità nazionali di vigilanza interessate. Parteciperanno ai lavori del Consiglio quali osservatori un rappresentante ciascuno della Commissione, del CERS e dell'autorità nazionale di vigilanza interessata di ogni paese dello Spazio Economico Europeo. Il Consiglio si riunirà ad intervalli regolari e, in caso di crisi, con maggiore frequenza. Le decisioni riguardanti norme tecniche saranno adottate a maggioranza qualificata con la stessa ponderazione dei voti prevista in seno al Consiglio dell'UE; il Presidente non disporrà del diritto di voto. Sono previste modalità di voto diverse per le decisioni inerenti alle altre funzioni;

*Il progetto di relazione del PE relativo all'autorità di vigilanza nel settore bancario propone che il Consiglio delle autorità di vigilanza costituisca un **comitato di esperti** comprendente un numero ristretto di personalità di alto livello con i seguenti compiti: esprimere pareri sul programma di lavoro delle autorità di vigilanza europee, assisterle nella definizione delle priorità, allertarle su eventuali incongruenze normative nel mercato interno ed informarle su importanti sviluppi dei mercati finanziari.*

- un **Consiglio di amministrazione** composto dai rappresentanti delle autorità nazionali di vigilanza interessate e dalla Commissione.

3) le **autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza**.

*Il Consiglio Ecofin propone che qualora in uno Stato membro vi sia più di una autorità competente per la vigilanza, queste si accordino su un **rappresentante comune**. Tuttavia, quando un punto previsto per la discussione del consiglio delle autorità di vigilanza non rientra nella competenza dell'autorità nazionale rappresentata dal capo dell'autorità pubblica nazionale competente per la vigilanza degli enti creditizi in ogni Stato membro, quest'ultimo può portare un rappresentante dell'autorità nazionale competente, senza diritto di voto.*

*Il PE ritiene necessario precisare che le autorità nazionali di vigilanza fanno parte dell'ESFS inteso a garantire l'adeguata attuazione delle norme applicabili al settore finanziario al fine di preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario, assicurando al tempo stesso sufficiente protezione per i clienti dei servizi finanziari. Il progetto di relazione sull'autorità di vigilanza nel settore bancario propone che solo le autorità di vigilanza facenti parte dell'ESFS possano esercitare la vigilanza sugli istituti finanziari che operano nell'UE.*

*Al fine di assicurare sia l'unità interna sia la coerenza esterna della vigilanza finanziaria, i progetti di relazione del PE riguardanti le autorità di vigilanza nel settore bancario e degli strumenti finanziari propongono di **integrare il CERS nel Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria**.*

#### Ruolo e responsabilità dell'ESFS

Le tre autorità di vigilanza europee, dotate di personalità giuridica, sostituirebbero gli attuali tre comitati di livello 3 della procedura Lamfalussy: il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS), il Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS) e il Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CES). Le nuove autorità sarebbero investite dei seguenti **compiti**:

- stabilire, secondo criteri definiti dalla normativa comunitaria, un **quadro o codice unico di regole armonizzate** (*single rule book*) applicabili a tutte le istituzioni finanziarie, basato su **standard tecnici vincolanti**, in particolare in determinati ambiti (norme di vigilanza per i collegi delle autorità di vigilanza, norme tecniche per la validazione di modelli interni) e su **orientamenti interpretativi** (rilascio di autorizzazioni agli istituti finanziari e vigilanza) che le autorità nazionali competenti applicheranno nelle loro decisioni. Gli *standard* adottati dalle autorità, al fine di acquisire carattere vincolante, sarebbero **recepiti in regolamenti o decisioni** della Commissione (non potendo le autorità, in base ai trattati vigenti, essere titolari di autonomi poteri decisionali). Peraltro la Commissione potrà solo in casi eccezionali modificare in sede di recepimento le decisioni delle autorità.

*Il Consiglio Ecofin suggerisce che gli orientamenti e le raccomandazioni, sulle quali le autorità di vigilanza europee potranno anche svolgere consultazioni, vengano pubblicati nel loro sito. Si prospetta altresì il **ricorso al voto a maggioranza semplice**, secondo il principio di un voto per membro, come regola generale per l'adozione delle decisioni in seno al consiglio delle autorità di vigilanza, tranne che per gli atti legati all'adozione di standard tecnici, orientamenti e raccomandazioni o per le decisioni riguardanti la risoluzione delle controversie tra autorità di vigilanza nazionali adottate su base consolidata, nel qual caso si applicano le norme in materia di voto a **maggioranza qualificata** previste dai Trattati.*

*Il PE prospetta la possibilità per le autorità di vigilanza europee di adottare – previo svolgimento di consultazioni e valutazioni di impatto e con il parere del gruppo delle parti in causa - standard tecnici, orientamenti e raccomandazioni al fine di armonizzare il funzionamento della vigilanza e le migliori prassi adottate dal Collegio delle autorità di vigilanza. Entro **due mesi le autorità di vigilanza nazionali competenti decidono se intendono rispettare l'orientamento o la raccomandazione**. Nel caso in cui non intendano rispettarli, ne informano le autorità di vigilanza europee **motivandone la decisione che viene pubblicata** per garantire la piena trasparenza nei confronti dei soggetti operanti sul mercato. Nella relazione annuale le autorità informano il PE, il Consiglio e la Commissione in merito agli orientamenti e alle raccomandazioni emessi, indicando le autorità nazionali che non vi hanno ottemperato ed illustrando il modo in cui intendono **garantire che queste ultime vi si conformino** in futuro.*

*Il PE, inoltre, propone che la Commissione europea abbia la facoltà di adottare **atti delegati** in materia di standard tecnici nel settore dei servizi finanziari; tale **delega potrà essere revocata** da PE e Consiglio. Affinché i progetti di standard tecnici siano giuridicamente vincolanti, questi dovranno essere approvati dalla Commissione. In caso di incompatibilità con la legislazione UE, di violazione del principio di proporzionalità o dei principi fondamentali del mercato interno dei servizi finanziari, tali progetti potranno essere modificati o respinti in parte o totalmente dalla Commissione europea con decisione debitamente motivata e notificata alle autorità di vigilanza europee, al PE ed al Consiglio.*

*Il documento finale approvato dalla Commissione finanze della Camera prospetta l'esigenza di prevedere, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, la sistematica adozione di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europee. Si chiede altresì di valutare la possibilità, a fine di promuovere più stringenti strumenti di convergenza della regolamentazione e vigilanza, di cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro.*

*Con riferimento a tali osservazioni, la Commissione europea condivide pienamente la richiesta di un'armonizzazione crescente della normativa in materia di servizi finanziari, sottolineando a tal fine il ruolo fondamentale che potrà essere svolto dalle nuove autorità di vigilanza nell'elaborazione di un unico sistema di norme in particolare per quanto riguarda l'adozione di norme tecniche e di orientamenti interpretativi per assistere le autorità nazionali a prendere le singole decisioni.*

- assicurare l'**applicazione coerente** della normativa comunitaria in materia di servizi finanziari. In caso di **palese violazione** da parte di un'autorità nazionale di vigilanza, è previsto un meccanismo di intervento articolato in **tre fasi**: 1) in una prima fase le autorità di vigilanza europee, di propria iniziativa o su richiesta delle altre autorità nazionali o della Commissione, rivolgeranno all'autorità inadempiente una raccomandazione, invitandola a prendere entro un mese le opportune misure al fine di adeguarvisi; 2) nel caso in cui tale raccomandazione sia disattesa, la Commissione, entro tre mesi dalla raccomandazione, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di vigilanza europea, potrà a sua volta chiedere all'autorità inadempiente di conformarsi alla decisione adottata per assicurare il rispetto del diritto comunitario, comunicando entro 10 giorni lavorativi le misure adottate a tal fine; 3) nel caso in cui l'autorità inadempiente non desse seguito alla raccomandazione o in situazioni di emergenza, le autorità di vigilanza europee potrebbero adottare misure **direttamente applicabili** agli istituti finanziari.

*Il Consiglio Ecofin suggerisce che, qualora le autorità competenti non applichino gli orientamenti e le raccomandazioni, siano tenuti a comunicarne le ragioni alle autorità di vigilanza europee che possono decidere di pubblicarle. Nel caso in cui le **raccomandazioni siano disattese**, la Commissione potrà formulare un parere formale che tenga conto della raccomandazione delle autorità e imponga all'autorità competente di prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto della normativa dell'UE. In presenza di situazioni di emergenza, le autorità di vigilanza europee dovrebbero imporre alle autorità di vigilanza nazionali l'adozione di misure specifiche; il **potere di determinare l'esistenza di una situazione di emergenza dovrebbe essere conferito al***

**Consiglio**, previa consultazione della Commissione, del CERS e delle autorità di vigilanza europee.

*I progetti di relazione del PE sulle autorità di vigilanza nel settore bancario e degli strumenti finanziari propongono che, su richiesta di una o più autorità di vigilanza nazionali, della Commissione, del PE, del Consiglio o di un membro del gruppo delle parti in causa o di propria iniziativa, le autorità di vigilanza europee possano effettuare **indagini sull'errata applicazione del diritto dell'UE**. Se l'autorità competente non rispetta il diritto dell'UE entro il termine di dieci giorni lavorativi, le autorità adottano entro un mese dalla raccomandazione una decisione per chiedere a quest'ultima di prendere le misure necessarie per rispettare il diritto dell'UE. Entro dieci giorni l'autorità competente informa la Commissione e le autorità delle misure adottate o che intende adottare per dare esecuzione alla decisione delle autorità. Nelle loro relazioni annuali, le autorità indicano quali autorità nazionali e quali istituti finanziari non hanno rispettato le decisioni. Il progetto di relazione sull'autorità di vigilanza nel settore degli strumenti finanziari propone che qualora il destinatario della decisione rifiuti di conformarsi al diritto dell'UE o a una specifica decisione presa dalle autorità, queste ultime possano **adire i tribunali nazionali**, presentando tra l'altro domanda di provvedimenti provvisori.*

*Il PE propone che le autorità di vigilanza europee operino assicurando un livello di regolamentazione e di vigilanza elevato, per garantire uniformità di condizioni di mercato ed evitare l'arbitraggio regolamentare. In particolare, i progetti di relazione relativi alle autorità di vigilanza nel settore bancario e degli strumenti finanziari prospettano un'importante novità per quanto riguarda la vigilanza delle istituzioni finanziarie, segnatamente di quelle transfrontaliere più complesse il cui fallimento è suscettibile di minacciare la stabilità del sistema, mediante due opzioni: 1) un'opzione "**nazionale**" che comporterebbe un **maggior protezionismo** in quanto si baserebbe sul conferimento di maggiori poteri alle autorità di vigilanza dei paesi ospitanti, riconoscendo loro la facoltà di obbligare le banche estere ad operare solo attraverso società controllate e non succursali, nonché di controllare in modo più diretto il loro capitale e la loro liquidità; 2) la **soluzione "europea"** che, al fine di assicurare uniformità nell'applicazione delle norme in tutta l'UE, prospetta il **potenziamento del ruolo dei collegi delle autorità di vigilanza** per quanto riguarda la vigilanza sugli istituti finanziari transfrontalieri a dimensione UE ed il passaggio progressivo di tali poteri alle autorità di vigilanza europee. Queste ultime agirebbero sempre tramite le autorità nazionali che effettuerebbero la vigilanza prudenziale sugli istituti finanziari in questione in base ad istruzioni vincolanti delle autorità di vigilanza europee. Si prevede, inoltre, che le autorità di vigilanza europee, in collaborazione con il CERS, sviluppino un modello informativo per consentire agli istituti interessati una sana gestione del loro rischio sistemico. Sempre in materia di vigilanza il PE propone che qualora un*



*importante istituto transfrontaliero svolga un'attività multisetoriale, l'Autorità di vigilanza europea - Comitato congiunto decida quale autorità di vigilanza europea debba fungere da autorità competente in via principale e/o sia abilitata ad adottare decisioni vincolanti per la risoluzione di problemi fra le autorità di vigilanza europee.*

*Il PE prospetta altresì l'istituzione di un **Fondo europeo di protezione finanziaria** al fine di tutelare i depositanti e gli istituti in difficoltà, quando i problemi siano tali da minacciare la stabilità finanziaria del mercato finanziario unico europeo. Il Fondo deve essere finanziato con contributi di tali istituti, con debito emesso dal Fondo o, in casi eccezionali, con contributi degli Stati membri coinvolti. I contributi al Fondo devono sostituire quelli versati ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi.*

- svolgere, in presenza di divergenze, attività di **mediazione** tra le autorità di vigilanza del paese di origine e di destinazione e, in caso di mancato accordo, prendere decisioni atte a **comporre la controversia**. Il meccanismo previsto a tal fine si articola in **tre fasi**: 1) nel caso in cui una o più autorità nazionali di vigilanza chiedano l'intervento dell'autorità europea per comporre la controversia, quest'ultima promuoverà un accordo tra le autorità coinvolte, intervenendo se necessario come mediatore; 2) nel caso in cui non si raggiunga un accordo, l'autorità europea assumerà una decisione atta a comporre la vertenza; 3) se l'autorità nazionale non si conforma alla suddetta decisione, l'autorità di vigilanza europea può adottare decisioni **dirette** agli istituti finanziari precisando i loro obblighi in relazione al rispetto della normativa comunitaria applicabile nei loro confronti. Il meccanismo di composizione delle controversie potrà essere attivato solo nei casi in cui l'azione o l'inazione da parte di un'autorità nazionale di vigilanza abbia un serio **impatto negativo** sulla sua capacità di tutelare i depositanti, gli investitori o la stabilità finanziaria degli Stati membri.

*Il PE prospetta in capo alle nuove autorità europee di vigilanza un ruolo di **mediazione vincolante** per la composizione delle controversie fra le autorità nazionali di vigilanza. Propone a tale riguardo che qualora non sia possibile raggiungere un accordo fra le autorità di vigilanza di un istituto transfrontaliero, le autorità possano adottare **decisioni direttamente applicabili nei confronti dell'istituto in questione**. I progetti di relazione sulle autorità di vigilanza nel settore bancario e degli strumenti finanziari anche in questo caso prevedono la possibilità per le autorità di vigilanza europee di adire tribunali nazionali presentando domanda di provvedimenti provvisori qualora il destinatario della decisione si rifiuti di conformarsi. Le decisioni delle autorità di vigilanza europee, che verranno illustrate nelle loro relazioni annuali, prevalgono su ogni altra decisione adottata precedentemente dalle autorità di vigilanza nazionali sulla stessa materia.*

- promuovere una forte **cultura comune e pratiche coerenti** in materia di vigilanza finanziaria su scala europea mediante l'intensificazione degli scambi e della formazione del personale.
- rilasciare le **autorizzazioni a determinati organismi di dimensioni paneuropee**, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell'UE, vigilare sugli stessi ed eventualmente partecipare alla **valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione** dell'intero settore finanziario;
- **coordinare le risposte in caso di crisi**, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti ed aiutando queste ultime ad adottare le decisioni dettate dalle circostanze. In determinate situazioni le autorità europee di vigilanza potranno essere abilitate ad adottare **decisioni urgenti** sulla base di principi definiti dalla normativa comunitaria;

*Il testo adottato dal Consiglio Ecofin propone di precisare meglio i compiti delle autorità in caso di sviluppi negativi suscettibili di compromettere il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità dell'intero sistema finanziario nell'UE. In particolare, le autorità dovranno facilitare attivamente e, se necessario, coordinare le misure adottate dalle autorità di vigilanza nazionali competenti. A tal fine le autorità dovranno essere pienamente informate di tutti gli sviluppi e saranno invitate a **partecipare in qualità di osservatori agli incontri in materia dalle autorità di vigilanza nazionali competenti**. Qualora sia necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere a sviluppi negativi, le autorità di vigilanza europee potranno adottare decisioni individuali per chiedere alle autorità competenti di prendere le misure necessarie.*

*A tale riguardo il PE propone che in situazioni di instabilità e crisi finanziaria le autorità favoriscano il coordinamento delle misure adottate dalle competenti autorità nazionali di vigilanza.*

- raccogliere le informazioni microprudenziali utili provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in una **banca dati centralizzata** a livello europeo. Tali informazioni saranno messe a disposizione delle autorità interessate in seno ai collegi delle autorità di vigilanza e potranno essere trasmesse al CERS.

*Il PE propone che venga costituita una banca dati degli operatori di mercato registrati nei settori di competenza delle autorità di vigilanza europee.*

*Il documento finale approvato dalla Commissione finanze della Camera prospetta l'esigenza di estendere maggiormente la condivisione tra le diverse autorità delle informazioni rilevanti per lo svolgimento delle*

*funzioni di vigilanza, mediante la creazione di basi di dati centralizzate gestite dalle autorità europee ed utilizzabili dalle singole autorità di vigilanza nazionali.*

- svolgere un **ruolo a livello internazionale** mediante la conclusione di accordi tecnici con gli organismi internazionali e le competenti amministrazioni dei paesi terzi e fornire assistenza alla Commissione per le questioni di equivalenza riguardanti i regimi di vigilanza dei paesi terzi.

*Il PE ritiene opportuno precisare che le **autorità di vigilanza europee rappresentano l'UE in tutte le sedi internazionali** per la regolamentazione e la vigilanza degli istituti che rientrano nell'ambito delle loro attività. Si prospetta altresì la possibilità per i **paesi non membri dell'UE di partecipare ai lavori delle autorità** che siano di loro diretto interesse a condizione che applichino la legislazione riconosciuta come equivalente nei settori di competenza delle autorità medesime. Il progetto di relazione sulla autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni propone, inoltre, che le **autorità nazionali competenti possano continuare a partecipare ai lavori dei consessi che trattano di questioni nazionali** e questioni pertinenti allorché svolgono la funzione di autorità di vigilanza principali in seno a un collegio di autorità di vigilanza.*

- l'ESMA sarà inoltre competente per la **vigilanza sulle agenzie di rating**.

*Il PE propone di **inserire fra i compiti delle autorità di vigilanza europee** anche quello di promuovere la tutela degli investitori, svolgere analisi economiche dei mercati, raccogliere le necessarie informazioni sugli istituti finanziari, vietare la negoziazione di determinati prodotti o determinate tipologie di transazione per evitare di pregiudicare la tutela degli investitori, il corretto funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità di tutto o parte del sistema finanziario dell'UE.*

E' previsto altresì che presso ciascuna autorità venga costituito un **gruppo** composto da rappresentanti dell'industria, del settore finanziario e degli utenti, **con funzioni consultive**.

*Il progetto di relazione del PE sull'autorità di vigilanza nel settore bancario propone che **almeno 10 membri del gruppo siano in rappresentanza delle PMI** considerato che queste ultime dipendono molto più dai finanziamenti bancari rispetto alle grandi imprese.*

Le proposte relative alle nuove autorità prevedono una **clausola di salvaguardia** in base alla quale uno Stato membro, qualora ritenga che una decisione adottata in caso di emergenza o al fine di comporre una controversia sia suscettibile di avere ripercussioni sulle sue **competenze in materia di bilancio**, può comunicare alla Commissione e all'autorità di vigilanza europea

che l'autorità di vigilanza nazionale non intende dare seguito alla decisione in questione, adducendo le debite motivazioni. Entro **un mese** l'autorità di vigilanza europea dovrà informare lo Stato membro se intende mantenere la decisione oppure modificarla o revocarla. Se la decisione è mantenuta, lo Stato membro può **adire il Consiglio** il quale, entro due mesi, con votazione a maggioranza qualificata, deciderà se mantenere o revocare la decisione. Una procedura di urgenza è prevista per le decisioni adottate in situazioni di emergenza.

*Il Consiglio Ecofin propone che quando uno Stato membro ritiene che una decisione adottata in situazione di emergenza incida sulle sue competenze in materia di bilancio, entro tre giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'autorità di vigilanza europea all'autorità competente, può informare l'autorità di vigilanza europea, la Commissione e il Consiglio che l'autorità competente non applicherà la decisione, adducendo le debite motivazioni. Il Consiglio entro dieci giorni decide, a maggioranza semplice, se revocare la decisione dell'autorità di vigilanza europea. Qualora il Consiglio decida di non revocare la decisione e lo Stato membro interessato ritenga tuttavia che la decisione incide sulle sue competenze in materia di bilancio, quest'ultimo potrà chiedere al Consiglio di riesaminare la questione. Il Consiglio entro un termine di quattro settimane – prorogabile di altre quattro - conferma la decisione originaria o adotta una nuova decisione;*

*Il PE propone che la decisione di uno Stato membro di invocare la clausola di salvaguardia, debitamente motivata, debba essere notificata oltre che al Consiglio, alla Commissione e alle autorità di vigilanza europee, **anche al PE**.*

### **Collaborazione tra l'ESFS e il CERS**

Al fine di garantire una maggiore interazione tra le attività di vigilanza macro e microprudenziali, il CERS dovrà ottenere dall'ESFS informazioni microprudenziali armonizzate ed aggiornate, mentre le autorità nazionali di vigilanza potranno accedere alle informazioni privilegiate di cui dispone il CERS. Si disciplina inoltre la procedura che le autorità di vigilanza europee attiveranno quando agiscono sulla base delle raccomandazioni del CERS, in particolare quando siano destinate ad una o più autorità nazionali di vigilanza.

*Il PE suggerisce a tal fine che le autorità elaborino un **idoneo protocollo per la divulgazione di informazioni riservate** concernenti singoli istituti finanziari. Si propone altresì che le autorità collaborino con il CERS regolarmente e strettamente, assicurando la coerenza intersettoriale delle attività ed elaborando posizioni comuni nel settore della vigilanza dei conglomerati finanziari e su altre questioni intersettoriali.*

*Infine, in vista della creazione di una cultura comune della vigilanza, il progetto di relazione del PE sul CERS propone di riunire in una sola sede di lavoro, a **Francoforte**, il CERS e le tre autorità di vigilanza europee, al fine di garantire una maggiore efficienza dell'attività, contenere i costi, avere un unico sistema di gestione del personale e, in caso di crisi, reagire più rapidamente (il progetto di relazione*

sull'autorità di vigilanza in materia di assicurazioni propone che le tre autorità di vigilanza europee abbiano come sede **Bruxelles**).

Il progetto di relazione del PE sul CERS propone che, dopo tre anni dall'entrata in vigore della normativa pertinente, la Commissione europea presenti una **relazione sull'attuazione della normativa riguardante l'ESFS** nella quale si valuti in particolare: se sia necessario **semplificare e rafforzare l'architettura dell'ESFS** al fine di accrescere la coerenza tra i livelli macro e microeconomico nonché tra le autorità europee di vigilanza; se sia necessario **ampliare i poteri normativi della autorità europee di vigilanza**; se l'evoluzione dell'ESFS sia coerente con l'evoluzione globale; se la **composizione dell'ESFS sia sufficientemente diversificata** e di alto livello.

Il progetto di relazione del PE sull'autorità di vigilanza nel settore bancario propone che la **relazione** della Commissione europea valuti, in particolare: il grado di **convergenza nelle prassi di vigilanza** raggiunto dalle autorità di vigilanza nazionali, il **funzionamento dei collegi** delle autorità di vigilanza degli istituti transfrontalieri, soprattutto di quelli a dimensione UE, il funzionamento delle **clausole di salvaguardia** e la convergenza della vigilanza nella gestione e risoluzione delle crisi nell'UE, **l'opportunità di unificare la vigilanza in tutti i settori finanziari**, se il **settore bancario o assicurativo debbano essere oggetto di vigilanza distinta** e se i rapporti con la clientela e l'attività prudenziale debbano essere trattati congiuntamente o separatamente. Il progetto di relazione sull'autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni propone che la relazione della Commissione, oltre ad effettuare una revisione delle prestazioni delle autorità di vigilanza europee e del funzionamento dell'ESFS, contenga proposte circa le modalità per sviluppare ulteriormente il ruolo delle stesse autorità e dell'ESFS al fine di creare una **struttura di vigilanza europea integrata**, comprese se opportuno **proposte di modifica della normativa settoriale del Trattato**.